

Misure di ottemperanza alla Delibera n. 178/17/CONS

Con la Delibera n. 178/17/CONS del 18 aprile 2017 (la “Delibera”), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“Autorità”) ha ritenuto che, in considerazione delle partecipazioni detenute in Telecom Italia S.p.A. (“Telecom”) e Mediaset S.p.A. (“Mediaset”), la posizione di Vivendi S.A. (“Vivendi”) nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel sistema integrato delle comunicazioni violasse l’art. 43, comma 11, TUSMAR e, per l’effetto, le ha ordinato di rimuovere detta posizione entro 12 mesi dalla notifica della Delibera.

Senza pregiudizio per il ricorso proposto avverso la Delibera di fronte al Tar Lazio, Vivendi intende ottemperare a detta Delibera ponendo in essere misure idonee a eliminare la situazione di fatto che ha condotto codesta Autorità a ritenere che Vivendi stessa “è in grado di esercitare un’influenza notevole su Mediaset ai sensi dell’articolo 2359, comma 3 del codice civile, ed in quanto tale può essere qualificata come società collegata a Mediaset”¹.

Per rimuovere l’asserito rischio di esercizio di un’influenza notevole su Mediaset, Vivendi intende adottare misure idonee a evitare che essa possa esercitare un numero di voti pari o superiore al decimo del totale dei voti esercitabili nell’assemblea di Mediaset.

Le misure sono descritte di seguito.

1. Trasferimento delle azioni di Mediaset a un soggetto terzo e indipendente

1.1. Vivendi trasferirà a un soggetto professionale indipendente (il “Gestore”) l’instestazione di un numero di azioni di Mediaset (la “Partecipazione Trasferita”) sufficiente a garantire che le restanti azioni di Mediaset stessa, che continueranno ad essere detenute e gestite da Vivendi, le consentano di esercitare, di volta in volta, un numero di voti inferiore a un decimo del totale dei voti esercitabili nell’assemblea degli azionisti di Mediaset. Ad oggi, la Partecipazione Trasferita sarebbe, all’incirca, pari almeno al 19,19% delle azioni di Mediaset in circolazione e al 19,95% dei diritti di voto. Vivendi resterà il beneficiario della Partecipazione Trasferita.

1.2. Al Gestore sarà conferito il mandato di gestire i diritti amministrativi inerenti alla Partecipazione Trasferita in modo autonomo da Vivendi, in conformità al par. 3.

¹ Ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c., “[l]’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

2. Indipendenza del Gestore

2.1. Il Gestore sarà autonomo e indipendente da Vivendi, Telecom e Mediaset e dalle rispettive società controllate, sorelle e controllanti (ciascuna di seguito definita, unitamente alle rispettive società controllate, sorelle e controllanti, una “Società interessata”)² e, per tutta la durata del mandato, non dovrà avere alcun conflitto di interessi atto a pregiudicarne l’obiettività e l’indipendenza nell’espletare le sue funzioni in base alle presenti misure.

2.2. A tal fine, al momento della nomina, il Gestore non dovrà:

- (i) detenere, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in alcuna Società interessata, fatte salve le azioni (a) detenute quale gestore di fondi di investimento, (b) detenute di volta in volta per finalità di *trading* nell’esercizio della normale attività commerciale, anche attraverso operatività in strumenti finanziari derivati, e (c) possedute per conto proprio, in misura non superiore al 2% delle azioni con diritto di voto;
- (ii) essere partecipato, direttamente o indirettamente, da alcuna Società interessata, con una partecipazione superiore al 2% delle azioni con diritto di voto;
- (iii) avere contratti, mandati o altri rapporti commerciali con alcuna Società interessata, che siano atti a pregiudicarne l’obiettività e l’indipendenza nell’espletare le sue funzioni in base alle presenti misure, tenuto conto della natura del rapporto in questione e della sua rilevanza economica per il Gestore³.

Qualora il Gestore sia controllato da un’altra entità, i requisiti di indipendenza si applicheranno anche al soggetto controllante.

Vivendi sta attualmente selezionando il Gestore e informerà l’Autorità della sua scelta, dopo aver verificato che esso soddisfi i requisiti di indipendenza.

2.3. Il Gestore si impegnerà a non creare, per la durata del mandato, alcun conflitto di interessi accettando significativi contratti, mandati o altri rapporti commerciali con le Società interessate (v. punto (iii) del precedente par. 2.2.) o acquisendo significativi interessi finanziari nelle stesse (v. punto (i) del precedente par. 2.2.), che ne pregiudicherebbero l’obiettività e l’indipendenza nell’espletare le sue funzioni in base alle presenti misure.

2.4. Qualora si verificasse un conflitto di interessi durante il mandato, il Gestore dovrà adottare tutte le opportune misure per rimuoverlo tempestivamente. Qualora il Gestore non fosse in grado di risolvere il conflitto di interessi, Vivendi recederà dal mandato.

3. Gestione della Partecipazione Trasferita

A. Diritti amministrativi

3.1. Il Gestore eserciterà i diritti amministrativi inerenti alla Partecipazione Trasferita in autonomia e indipendenza, allo scopo di proteggerne il valore e la commerciabilità. Nell’esercizio di tali funzioni, il Gestore:

- (i) potrà decidere discrezionalmente e autonomamente se partecipare alle assemblee degli azionisti di Mediaset;

² Resta inteso che a questi fini Vivendi e Telecom sono considerate distinte Società interessate.

³ In ogni caso, rapporti commerciali i cui ricavi per il Gestore non superino l’importo più elevato tra € 10 milioni per anno e l’1% dei suoi ricavi annuali complessivi, in relazione a ciascuna Società interessata, non saranno considerati rilevanti in base al par. 2.2.

- (ii) potrà esercitare discrezionalmente e autonomamente i diritti di voto inerenti alla Partecipazione Trasferita, al solo fine di proteggerne il valore e la commerciabilità;
- (iii) potrà esercitare discrezionalmente e autonomamente gli altri diritti amministrativi attribuiti per legge o per statuto alla Partecipazione Trasferita⁴;
- (iv) sarà obbligato a non votare liste presentate da Vivendi (come azionista con meno del 10% dei complessivi diritti di voto) per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di Mediaset.

3.2. Con le sole eccezioni menzionate al successivo par. 3.4., (a) nell'esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla Partecipazione Trasferita, il Gestore non solleciterà né accetterà alcuna istruzione da Vivendi e (b) Vivendi non fornirà alcuna istruzione al Gestore in relazione a tali materie.

3.3. Affinché il Gestore eserciti i diritti amministrativi inerenti alla Partecipazione Trasferita ai sensi del presente par. 3, il mandato prevedrà che il Gestore riceva istruzioni esclusivamente da un dirigente del Gestore o della banca o intermediario finanziario che controlla il Gestore individuato d'intesa con Vivendi (il "Consulente"). In alternativa, il Consulente potrà essere costituito da un comitato composto da dirigenti del Gestore o della banca o intermediario finanziario che lo controlla e, eventualmente, un consulente indipendente individuato d'intesa con Vivendi. Il Consulente sarà incaricato di: (a) assumere le decisioni concernenti le materie di cui al par. 3.1., e (b) impartire istruzioni al Gestore in merito alla gestione della Partecipazione Trasferita, in conformità con le presenti misure. Il Consulente dovrà soddisfare i requisiti di indipendenza e assumere gli obblighi di cui ai paragrafi 2⁵ e 3.2.

3.4. Vivendi manterrà il diritto di fornire disposizioni al Gestore sull'esercizio del diritto di voto nell'assemblea di Mediaset esclusivamente sulle materie in relazione alle quali i soci che non hanno concorso all'assunzione della delibera sono legittimati per legge a esercitare il diritto economico di chiedere il recesso dalla società⁶. Il mantenimento della facoltà di fornire istruzioni al Gestore in relazione a tali materie è finalizzato esclusivamente all'esercizio del diritto di recesso da parte di Vivendi e trova fondamento, tra l'altro, nelle seguenti considerazioni:

- (i) il diritto di recesso di cui agli articoli 2437 e 2437 *quinquies* c.c. può essere esercitato unicamente dai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria da cui sorge tale diritto. Pertanto, in tali situazioni, affinché sia consentito a Vivendi di disinvestire integralmente la propria partecipazione in Mediaset a fronte di eventuali delibere pregiudizievoli in base agli articoli 2437 e 2437-*quinquies* c.c., è necessario che essa possa decidere discrezionalmente se approvare tali deliberazioni;
- (ii) le materie per le quali la legge attribuisce il diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti o astenuti rappresentano un numero chiuso di ipotesi particolarmente incisive sullo *status socii* e sui diritti amministrativi e patrimoniali degli azionisti.

⁴ Tali diritti includono quelli di: (i) chiedere la convocazione di un'assemblea; (ii) integrare l'ordine del giorno di un'assemblea; (iii) sottoporre domande (prima o durante la riunione); (iv) presentare una lista di candidati (amministratori e sindaci); (v) impugnare delibere annullabili o nulle; (vi) avviare azioni giudiziarie quali azioni di minoranza; (vii) segnalare irregolarità al Collegio Sindacale o agire in giudizio.

⁵ Resta inteso che nessun Consulente persona fisica potrà essere proprietario di alcuna partecipazione azionaria nelle Società interessate.

⁶ A titolo esemplificativo e per evitare incertezze sulla nozione di "modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione" (art. 2437, comma 1, lett. g), c.c.), tali materie comprendono le deliberazioni riguardanti il meccanismo di voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 17 dello statuto di Mediaset.

B. Diritti economici

- 3.5. Vivendi manterrà i seguenti diritti relativi alla Partecipazione Trasferita:
- (i) i diritti economici (*i.e.*, il diritto di ricevere dividendi e altre somme o valori riconosciuti agli azionisti) inerenti alla Partecipazione Trasferita;
 - (ii) l'esercizio dei diritti di opzione in relazione agli aumenti di capitale deliberati dalla società;
 - (iii) il diritto di fornire disposizioni al Gestore circa l'alienazione, parziale o totale, della Partecipazione Trasferita o la costituzione di diritti di terzi sulla stessa;
 - (iv) il diritto di fornire disposizioni al Gestore circa l'esercizio dell'eventuale diritto di recesso nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 e 2437-*quinquies* c.c.
- 3.6. Il Gestore eserciterà i diritti economici inerenti alla Partecipazione Trasferita nell'esclusivo interesse di Vivendi, a cui tali diritti appartengono in qualità di beneficiario.

4. Durata e termine del mandato

- 4.1. Il mandato conferito al Gestore sarà in vigore fino a quando le presenti misure cesseranno di avere effetto in base al successivo par. 7.
- 4.2. Fin quando le presenti misure saranno in vigore, la sostituzione del Gestore da parte di Vivendi avrà effetto solo dopo la nomina di un nuovo gestore che soddisfi i criteri di indipendenza di cui al par. 2.

5. Assenza di influenza notevole

- 5.1. Anche nella fase antecedente alla vigenza di queste misure, Vivendi si asterrà dall'esercitare diritti di voto pari o superiori al 10% del totale dei voti esercitabili nelle assemblee di Mediaset (con l'unica eccezione delle materie che fanno insorgere il diritto di recesso, indicate nel par. 3.4).
- 5.2. Fino a quando la Delibera sarà efficace, Vivendi si asterrà dall'esercitare con qualsiasi mezzo un'influenza notevole su Mediaset ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c.

6. Vendita della Partecipazione Trasferita

- 6.1. Vivendi potrà in qualsiasi momento decidere di cedere tutte o parte delle azioni incluse nella Partecipazione Trasferita a uno o più acquirenti, diversi da (i) Telecom, (ii) società controllate, sorelle o controllanti di Vivendi o di Telecom e (iii) società aventi un accordo parasociale riguardante Mediaset con una o più delle società di cui ai precedenti punti (i) e (ii).
- 6.2. Vivendi informerà l'Autorità di ogni cessione di azioni rientranti nella Partecipazione Trasferita, comunicando anche il nome dell'acquirente (a meno che la sua identità non sia nota a Vivendi, in caso di vendita sul mercato o ai blocchi).

7. Modifica e cessazione delle misure di ottemperanza

- 7.1. Le presenti misure possono essere modificate o sostituite solo con il consenso dell'Autorità.
- 7.2. In ogni caso, le presenti misure cesseranno di avere effetto qualora:
- (i) la Delibera cessi di avere effetto, oppure
 - (ii) venga meno uno dei presupposti fattuali sui cui si basa la Delibera.

7.3. Vivendi comunicherà preventivamente all'Autorità la cessazione delle presenti misure a causa di una o più delle circostanze indicate al par. 7.2. Nei casi di cui al precedente par. 7.2., punto (ii), la cessazione delle presenti misure avrà effetto dalla data in cui l'Autorità confermerà per iscritto il venir meno di uno dei presupposti fattuali su cui si basa la Delibera.



Frédéric Crépin
Segretario Generale